

La costruzione di un nuovo “eco-sistema giuridico” attraverso i formanti giudiziale e forense

di Silvia Bagni

Abstract: Building a new “legal eco-system” through judicial and lawyer’s formants –

Considering the damages and catastrophic events (the Covid pandemia among them) caused by the environmental and climate crisis, and under the pressure of social activism and scientists’ warnings, environmental law is going through a slow but very innovative process of revision of its foundations. Main changes are happening at all levels, national and international, and through all formants (Acts of Parliament, courts’ rulings, constitutional revisions, etc.). They involve the redefinition of some core legal concepts, such as the legal personhood of Nature, and the recognition of new climate rights.

The article will focus in particular on the comparative analysis of some cases of climate justice, where a new right to a liveable climate is emerging. The objective is twofold. First, I will demonstrate the impact of judicial activism on the creation of a new eco-systemic law. Second and foremost, I will consider the role of environmental activism as a “lawyers’ formant”, by taking into consideration the systemic attempt of environmental movements all around the world, to use the same arguments in different climate cases, in order to produce a global result through “pre-judicial dialogue”. By taking up the role of plaintiffs, environmental activists do not limit their action to lobbying with decision-makers, but they are assuming an active role in the legal formants.

Keywords: eco-systemic law; “pre-judicial dialogue”; judicial activism; “lawyer’s formant”; climate.

1. Oggetto e metodo dell’indagine

Obiettivo della presente ricerca è analizzare l’apporto della giurisprudenza nella costruzione di un nuovo paradigma giuridico di tutela dell’ecosistema Terra, che va a integrare, incorporandolo e parzialmente modificandolo, l’attuale sistema di diritto internazionale e nazionale dell’ambiente. Tale nuovo paradigma è il risultato del conformarsi del Legislatore (inteso in senso lato) a un mandato ecologico¹, ossia alla necessità che ogni sistema giuridico recepisca e si adatti alle regole che governano la Natura, intesa come *òikos*, la nostra casa, quel complesso e sorprendente sistema di interrelazioni che concorrono a garantire la vita del Pianeta e all’interno del

¹ E. Gudynas, *El mandato ecológico. Derechos de la Naturaleza y políticas ambientales en la nueva Constitución*, Quito, 2009.

Pianeta (degli ecosistemi, delle specie e degli individui che lo popolano).

L'oggetto di indagine si estende anche alla considerazione del contributo dato dall'"avvocato-attivista"² nel provocare l'intervento del giudice e nell'indirizzare il suo ragionamento verso una nuova e originale lettura delle norme giuridiche vigenti, legittimandone il ruolo creativo, anche all'interno di sistemi tradizionalmente ascritti alla famiglia di *civil law*. Si tratta di una componente del sistema giuridico che raramente viene considerata come fonte di norme, e che in ogni caso non assurge a categoria autonoma, essendo condizione obbligatoria per l'esercizio dell'azione processuale della parte il cui interesse giuridico è stato leso. Nel caso in esame, invece, consideriamo l'interesse dell'"avvocato-attivista" come indipendente e prioritario rispetto a quello delle parti processuali, in quanto, nei casi analizzati, i singoli ricorrenti si fanno strumenti di una strategia di litigio di ampio respiro³, che mira ad ottenere dal giudice nazionale un provvedimento che avrà effetti globali, in assenza di una giurisdizione transnazionale con la competenza e i poteri per poter prendere un tale tipo di decisioni⁴. Secondo l'approccio prassologico di Dupret, infatti, «people, i.e. social actors, are rule-using, not rule-determined creatures»⁵.

I casi che andremo ad analizzare presentano un alto grado di uniformità per quanto attiene alla natura dei ricorrenti (associazioni ambientaliste, gruppi di adolescenti o giovani con le loro famiglie) e del resistente, lo Stato; al contenuto delle richieste (nei casi di giudizi di incostituzionalità, sotto accusa è l'illegittimità delle norme approvate per contrastare il cambiamento climatico, per carenza od omissione, rispetto a un dovere costituzionale di tutela dello Stato; nei casi promossi davanti alla giustizia ordinaria, si tratta di azioni di responsabilità civile, dove tuttavia la richiesta di risarcimento è assente o simbolica, mentre ciò che viene preteso è un adempimento specifico dell'obbligazione di tutela attraverso l'adozione di idonei provvedimenti normativi o amministrativi); al format dell'atto giudiziario, che ri-utilizza come argomento principale la cd. riserva di

² S. Scheingold, *The Politics of Rights. Lawyers, Public Policy, and Political Change*, 2nd ed., Ann Arbor, 2004; S. Divertito, *Toghe verdi. Storie di avvocati e battaglie civili*, Milano, 2011.

³ S. Baldin, *Towards the judicial recognition of the right to live in a stable climate system in the European legal space? Preliminary remarks*, in *DPCE online*, 2, 2020, 1423: «[...] the courts are called to impose on the States the meeting of their obligations. It is aimed at influencing public policy and at producing social change demanding climate justice to protect human rights, the adoption of regulations in conformity with international standards, the mitigation of greenhouse gases, adaptation to the impact of climate change, as well as compensation for climate-associated loss and damage».

⁴ Attilio Pisanò parla di «potere avvocatile», evidenziandone il ruolo di promozione dei diritti attraverso la *strategic human rights litigation*, ossia «l'utilizzo strumentale della litigation al fine di perseguire obiettivi o tutelare interessi più ampi di quelli delle parti processuali» (A. Pisanò, *Potere avvocatile e processualità dei diritti*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2, 2020, 420).

⁵ B. Dupret, *Legal Pluralism, Plurality of Laws, and Legal Practices: Theories, Critiques, and Praxiological Re-specification*, in *European Journal of Legal Studies*, 1, 2007, 25, cadmus.eui.eu/handle/1814/6852.

scienza⁶, ossia il vincolo per lo Stato di agire utilizzando le acquisizioni scientifiche sul clima come parametro di legittimità dell'azione pubblica.

La natura globale del problema che si porta all'attenzione delle Corti⁷ – gli effetti lesivi potenzialmente irreversibili del cambiamento climatico sui diritti umani e/o costituzionali delle parti, che coincidono con quelli dell'intera umanità – e contemporaneamente l'assenza di una giurisdizione transnazionale che abbia competenza sul tema, determinano la particolare natura del nuovo paradigma giuridico in costruzione. Si tratta di introdurre principi e criteri interpretativi che aspirano a essere ubiquitari, validi per ogni ordinamento giuridico, sia quello interno che quello internazionale, e che si fondano su una visione ecocentrica della relazione fra uomo e Natura. Ciò comporta che il nuovo “eco-sistema giuridico”⁸ abbraccia e integra tanto i sistemi giuridici sovrani quanto quello internazionale dei diritti umani⁹; pur tuttavia, continua ad avere il suo “braccio armato” nelle istituzioni locali¹⁰, come dimostrano i casi analizzati, selezionati tra quelli giudicati da corti di Paesi europei della famiglia di *civil law* (Olanda, Belgio, Francia, Germania, Italia)¹¹ e quelli promossi di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo (i casi portoghese e norvegese).

Dal punto di vista metodologico, l'approccio prescelto implica l'utilizzo del concetto comparatistico di formante giuridico¹², che ingloba quello costituzionalistico di fonte del diritto.

Per vero, Alessandro Pizzorusso, nella seconda edizione al *Commentario al Codice civile*, segnalava che proprio grazie all'apporto che la scienza comparata ha offerto alla dottrina costituzionalistica, quest'ultima ha subito una progressiva evoluzione verso un concetto sempre più poroso di fonte del diritto¹³, pur non arrivando mai a rinnegare la validità

⁶ M. Carducci, *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, in *Dig. Disc. Pubb.*, Agg. VIII, Milano, 2021, 69.

⁷ Come ricorda il Tribunale costituzionale tedesco «Resolving the global climate problem will only be possible if climate action is taken worldwide» (§ 199, *BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021* - 1 BvR 2656/18, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20 - Rn. (1 - 270), www.bverfg.de/e/rs20210324_1bvr265618en.html).

⁸ In letteratura si è parlato recentemente di “ecological law”: K. Anker, P.D. Burdon, G. Garver, M. Maloney, C. Sbert, *From Environmental to Ecological Law*, New York, 2021.

⁹ Si vedano le *Figures 11 e 12*, in M. Carducci et al., *Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature. Study*, European Economic and Social Committee, 2020, 65, www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/towards-eu-charter-fundamental-rights-nature.

¹⁰ «While recognizing that environmental law has increasingly become global in recent times, the fact remains that its application is local» (B. Pozzo, *Climate Change Litigation in a Comparative Law Perspective*, in F. Sindico, M.M. Mbengue (eds.), *Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects*, *Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law*, vol. 47, Cham, 2021, 614).

¹¹ *Neubauer et al. v. Germany* (24 marzo 2021).

¹² R. Sacco, *Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of II)*, in 39 *Am. J. Comp. L.* 1 (1991), 1-34, in part. 22.

¹³ A. Pizzorusso, *Delle Fonti del diritto. Art. 1-9*, in F. Galgano (cur.), *Commentario del Codice*

epistemologica della definizione¹⁴. Del resto, già nella prima edizione del 1977, Pizzorusso si era espresso per la natura di fonte delle sentenze costituzionali di accoglimento nei giudizi di costituzionalità delle leggi e degli atti avente forza di legge¹⁵, nonché aveva sostenuto quella parte della dottrina che riconosceva al precedente giudiziario valore di fonte del diritto anche negli ordinamenti continentali¹⁶.

Secondo Pegoraro e Rinella «Un diritto comparato costituzionale globale, nel descrivere le fonti giuridiche che operano nel mondo, non può arrestarsi alla soglia delle codificazioni normative imposte, ignorandone la non vigenza, o peggio ancora commisurandone la legittimità sulla base di *Grundnormen* metafisiche elaborate in altre regioni del globo»¹⁷. A nostro avviso, è proprio questa la prospettiva necessaria per analizzare il fenomeno del diritto climatico, che per sua natura è globale, trova la sua legittimazione nell'ecologia e nelle leggi naturali, e perciò crea un eco-sistema giuridico alla cui formazione partecipano molteplici formanti. Alcuni addirittura leggono il fenomeno come un'altra forma del pluralismo giuridico: «Active networks have also been created among judges, NGOs, and development organisations, among others. The multiplication of these networks beyond the direct control of any national or international agency, according to

Civile Scialoja-Branca, 2° ed., Roma, 2011, 28 e 48.

¹⁴ Rinvio obbligato, su questo tema, a V. Crisafulli, *Lezioni di Diritto Costituzionale, II, L'ordinamento costituzionale italiano. Le fonti normative. La Corte costituzionale*, V ed., Padova, 1984, nonché a L. Paladin, *Le fonti del diritto*, Bologna, 1996, che nel capitolo dedicato alle fonti *extra-ordinem*, cita l'esempio delle decisioni cd. "normative" della Corte costituzionale. Introduce il discorso nei termini seguenti: «Che si tratti di vere e proprie fonti, si potrebbe in realtà dubitare» (p. 456), ma ciò le escluderebbe dalla trattazione stessa. Di fatto, l'insigne costituzionalista prosegue analizzando le ragioni di coloro che le considerano fonti non legali, concludendo che si tratta di fenomeni di produzione normativa che non contrastano con la struttura formale dell'ordinamento. Guastini, d'altro canto, afferma che la questione della natura di fonte delle sentenze costituzionali di accoglimento non ha né carattere empirico né dogmatico, non essendo in dubbio il loro regime giuridico: si tratta soltanto di «convenire sopra un determinato concetto di "fonte"» (R. Guastini, *Le fonti del diritto. Fondamenti teorici*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2010, 387). Sempre secondo Guastini, la giurisprudenza ordinaria invece può essere riconosciuta anche negli ordinamenti di *civil law*, in alcuni casi, come fonte *extra ordinem* (*ibid.*, 374). Sulla stessa lunghezza d'onda si v. R. Bin, G. Pitruzzella, *Le fonti del diritto*, 3° ed., Torino, 2019, 29: «Se la giurisprudenza sia o meno fonte del diritto è una questione tanto antica quanto oziosa». Gli autori riconoscono che la complessità e fluidità di ogni sistema interno di fonti del diritto è data dalla specifica cultura giuridica, oggi sempre più aperta ai modelli stranieri e sovranazionali circolanti (p. 39). La medesima impostazione fondata sulla distinzione tra fonti legali e fonti *extra-ordinem* per le sentenze "normative" della Corte costituzionale si ritrova in G. Zagrebelsky, *Manuale di diritto costituzionale*, vol. I, *Il sistema delle fonti del diritto*, Torino, 1990, 274; di recente, A. Morrone, *Fonti normative*, Bologna, 2018.

¹⁵ A. Pizzorusso, *Delle Fonti del diritto. Art. 1-9*, in A. Scialoja, G. Branca (cur.), *Commentario del Codice Civile*, Bologna/Roma, 1977, 274 ss., nella II ed., cit., 539.

¹⁶ *Ibid.*, I ed., 533, II ed., 724.

¹⁷ L. Pegoraro, A. Rinella, *Costituzioni e fonti del diritto*, Torino, 2018, XIII.

observers, constitutes another form of legal pluralism»¹⁸.

Nel seguente paragrafo si tenterà di giustificare, teoricamente e praticamente, la necessità dell'operazione di costruzione di un nuovo "ecosistema giuridico"; successivamente, se ne analizzeranno le fonti di legittimazione, partendo dal confronto fra gli atti di instaurazione delle cause (§ 3), per poi passare ad evidenziare le tracce del mandato ecologico nelle motivazioni delle sentenze (§ 4). In conclusione, verranno sottolineati i punti di convergenza e intersezione dei due formanti, che in questa occasione senza dubbio "dialogano" per il perseguimento di un obiettivo implicitamente condiviso (§ 5).

2. La necessità di un nuovo eco-sistema giuridico per la protezione delle condizioni climatiche e ambientali che assicurano la sopravvivenza della specie umana sul pianeta

Il dibattito sull'Antropocene come nuova era geologica¹⁹ ha prodotto interessanti ripercussioni nella scienza giuridica. I riflettori accesi sulle responsabilità che la specie *homo sapiens* ha rispetto alla crisi climatica, ambientale ed energetica del pianeta hanno portato molte istituzioni sovranazionali a riconoscere i limiti dell'approccio normativo attualmente vigente in materia ambientale, denunciandone l'insufficienza ad arginare la folle rincorsa dell'umanità verso i cd. *tipping points*²⁰ nei parametri dell'omeostasi ecologica, ossia ciò che serve a mantenere in equilibrio l'*Earth System* e assicurare il mantenimento della vita così come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi nell'era dell'Olocene. Denunce di questo tipo sono arrivate da istituzioni competenti in materia climatica e ambientale, come l'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), attraverso i suoi rapporti periodici, o la *European Environmental Agency*²¹; ma anche dalle analisi economiche di enti privati come il Governatore della *Bank of England*²² o la *JPMorgan Chase*²³.

Anche grazie a tali sollecitazioni, la scienza giuridica (o almeno quella sua parte che crede che i giuristi debbano andare oltre il ruolo di glossatori,

¹⁸ B.Z. Tamanha, *Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global*, in *Sydney Law Review*, 30, 2008, 388.

¹⁹ quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/.

²⁰ 5th IPCC Report (AR5 2013-14).

²¹ Si v. Report n. 25/2019 *Drivers of change of relevance for Europe's environment and sustainability* (www.eea.europa.eu/publications/drivers-of-change) e *Growth without Economic Growth* (21 gennaio 2021, www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/drivers-of-change/growth-without-economic-growth).

²² M. Carney, *Breaking the Tragedy of the Horizon. Climate Change and Financial Stability*, Speech at Lloyd's of London, 2015.

²³ *Understanding Our Climate-Related Risks and Opportunities*, Maggio 2019, www.jpmorganchase.com/content/dam/jpmc/jpmorgan-chase-and-co/documents/jpmc-climate-report-2019.pdf.

e anticipare il cambiamento al servizio della società) si interroga oggi sulla possibilità di accogliere nel suo seno paradigmi epistemologici fondati su una diversa relazione fra uomo e Natura, nonostante ciò metta in discussione alcune delle acquisizioni giuridiche consolidate su cui si è formata la *Western Legal Tradition*.

Si tratta di passare da una concezione della Natura e degli ecosistemi come oggetti o risorse, a una radicalmente opposta, che li vede come soggetti di diritto o quantomeno di una relazione di interdipendenza con gli esseri umani. Uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile è la tutela dell'“ambiente”, un concetto che indica un contenitore, un luogo fisico, ciò che circonda un organismo in un tempo e spazio dati²⁴. Il passaggio al concetto di “ecosistema” determina un innalzamento del clima e delle altre componenti del sistema Terra al ruolo di “soggetti”, a partire da una relazione alla pari con gli esseri umani.

Il bene giuridico oggetto di questa relazione costituzionale è «the preservation of the integrity of ecological systems»²⁵. L'integrità dei sistemi ecologici è una precondizione per la nostra sopravvivenza come specie. Essa deriva dall'interazione di un complesso sistema di fattori e processi. La *Planetary Boundaries Framework (PBF)*²⁶ ne ha individuati nove come essenziali al mantenimento del sistema in equilibrio, ossia nello status che definisce l'Olocene, l'era geologica caratterizzata dallo sviluppo della specie umana sul pianeta. La PBF definisce un «safe operating space for humanity»: attraverso un doppio sistema di soglie rispetto a variabili di controllo per ciascun processo, viene individuata una prima area sicura, all'interno della quale le condizioni attuali di vita possono essere mantenute; una seconda area, dove la stabilità del sistema viene messa a rischio dal superamento della prima soglia della variabile; e infine, un ultimo livello, oltre il quale si produce una compromissione irreversibile del sistema e si ha totale incertezza sul futuro, con alta probabilità che le condizioni di vita nel pianeta siano molto meno ospitali per la nostra specie. La PBF è stata aggiornata nel 2015, introducendo, tra le altre cose, una gerarchia fra i parametri: il cambiamento climatico e l'integrità della biosfera interagiscono con tutti gli altri e sono di per sé soli sufficienti a determinare una crisi del sistema nel suo complesso, sicché sono stati definiti «core planetary boundaries»²⁷. La PBF non è esente da critiche e limiti²⁸. È una delle possibili lenti con cui misurare lo stato di

²⁴ T.M. Smith, R.L. Smith, *Elements of Ecology*, 9th ed., Harlow, 2015.

²⁵ K. Bosselman, *Shifting the Legal Paradigm: Earth-centred Law and Governance*, in P. Magalhães, W. Steffen, K. Bosselmann, A. Aragão, V. Soromenho Marques (eds), *The Safe Operating Space Treaty: A New Approach to Managing Our Use of the Earth System*, Cambridge (MA), 2016, 75.

²⁶ J. Rockström *et al.*, *A Safe Operating Space for Humanity*, in *Nature*, 2009, 472.

²⁷ W. Steffen *et al.*, *Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet*, in *Science*, n. 347, 2015, 736.

²⁸ K. Re, L.J. Kotzé, *Planetary boundaries at the intersection of Earth system law, science and governance: A state-of-the-art review*, in *RECIEL*, 2020, doi.org/10.1111/reel.12383.

salute della Terra; una delle possibili espressioni dell'approccio ecosistemico²⁹ alla *governance* ambientale globale, che deve essere declinato secondo gli ambiti spaziali e temporali di volta in volta appropriati³⁰.

La maggior parte dei *policy-makers* e dei giuristi ritengono sufficiente sanare i vizi di implementazione che l'attuale sistema di diritto ambientale presenta³¹. Al contrario, chi coglie la sfida della trasformazione radicale del pensiero e della società, punta invece a un cambiamento del paradigma giuridico ambientale, ispirandosi alle leggi di natura e alle tradizioni culturali, religiose e filosofiche rimaste fedeli a quelle regole³². Si tratta dunque di un cambio di paradigma giuridico³³, basato sull'approccio ecosistemico³⁴. Dalla prospettiva costituzionale, c'è chi parla di una conversione ecologica che prelude al superamento del diritto "fossile"³⁵. Per vero, lo stesso Parlamento europeo, con la Risoluzione del 15 gennaio 2020 sul *Green Deal* europeo (2019/2956(RSP)), ha sostenuto la necessità di un cambio di approccio alla regolazione in materia ambientale e climatica in senso "olistico", ossia tenendo conto contemporaneamente di tutte le variabili che impattano su tali elementi e, all'inverso, dell'impatto che qualunque branca del diritto produce su tali variabili³⁶.

²⁹ L. Padovani, P. Carrabba, F. Mauro, *L'approccio ecosistemico: una proposta innovativa per la gestione della biodiversità e del territorio, Energia, in Ambiente e Innovazione*, n. 1, 2003, 23-32.

³⁰ «How to downscaling the PL framework at national and local level, that means also how to allocate shares of responsibilities among States and non-State actors seems to be one of the most urgent topic to tackle» (K. Re, L.J. Kotzé, *Planetary boundaries*, cit., 9 doi.org/10.1111/reel.12383).

³¹ Una migliore attuazione della legislazione era considerata tra gli "enablers" che avrebbero aiutato l'Europa a raggiungere gli obiettivi del settimo EAP. Nel 2017, l'UE ha introdotto la Environmental Implementation Review (EIR)(COM(2016) 316 final) (ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm).

³² S. Bagni, *Back to the future: building harmony with nature in the European Union by learning from our ancestors*, in S. Baldin, S. De Vido, *Environmental Sustainability in the European Union: Socio-Legal Perspectives*, Trieste, 2020, 77-100, www.openstarts.units.it/handle/10077/29919.

³³ L.J. Kotzé, *Earth System Law for the Anthropocene*, in *Sustainability*, n. 11, 2019, 6796.

³⁴ Una definizione di "ecosystemic approach" si trova già formulata nell'annex A del *Report of the fifth meeting of the conference of the parties to the convention on biological diversity* (UNEP/CBD/COP/5/23) del 2000: «An ecosystem approach is based on the application of appropriate scientific methodologies focused on levels of biological organization, which encompass the essential structure, processes, functions and interactions among organisms and their environment» (p. 104).

³⁵ M. Carducci, *Le premesse di una "ecologia costituzionale"*, in *Veredas do Direito – Direito ambiental e Desenvolvimento Sustentável*, 17, 37, 2020, 89-111, doi.org/10.18623/rvd.v17i37.1760.

³⁶ Si legge nella Risoluzione: «[...] 2. sottolinea che tutte le persone che vivono in Europa dovrebbero godere senza discriminazioni del diritto fondamentale a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile e a un clima stabile, e che tale diritto deve essere garantito mediante politiche ambiziose e deve essere pienamente applicabile attraverso il sistema giudiziario a livello nazionale e dell'UE;

3. ritiene fermamente che il Green Deal europeo debba promuovere un approccio integrato e scientificamente fondato e abbracci tutti i settori affinché imbrocchino lo stesso percorso verso il medesimo obiettivo; ritiene che l'integrazione delle diverse politiche in una visione olistica

Kim e Bosselmann propongono di considerare la protezione e restaurazione del sistema che sostiene la vita sulla Terra «as a potential grundnorm or goal of international environmental law»³⁷. La “o”, tuttavia, crea confusione da un punto di vista di teoria generale del diritto. Come Schmidt rileva³⁸, la protezione della Terra è un obiettivo, da cui estrapolare una nuova *Grundnorm*, quale criterio di validità delle fonti di produzione del sistema. La validità delle norme non coincide più con il rispetto dei vincoli assunti a livello internazionale, bensì con la loro conformità alle regole “naturali” che garantiscono la stabilità dell’ecosistema planetario, valutata sulla base dei parametri forniti dalla scienza, come la PBF.

Kotzé propone il concetto di *Earth Law*: «The concept of earth law has not fully developed in the literature. We conceptualize earth law as founded on the recognition that, in the Anthropocene, the Earth is a human-dominated, deeply intertwined, social-ecological system. It is Earth-centred in the sense that it considers neither humanity nor nature as a central reference point, but rather the entire community of life as the central fulcrum around which it revolves»³⁹. La *Earth Law* si distingue dall’attuale paradigma ambientale sotto due aspetti: un nuovo oggetto, gli ecosistemi; una nuova dimensione geografica della sua giurisdizione, planetaria e non dominata dalla sovranità degli Stati.

Carducci introduce il concetto di “ecologia costituzionale”, prefigurando una «riconsiderazione della struttura non solo dei concetti e delle categorie giuridiche (rimodulandole in funzione della “conversione” e “transizione” ecologiche), ma anche e soprattutto del tipo di regole (“primarie” o “secondarie”), che presidiano l’organizzazione dei poteri, la ripartizione delle competenze, il riconoscimento delle libertà, la definizione dei doveri”, sulla base di un approccio ecosistemico all’esistenza»⁴⁰.

Tale nuovo eco-sistema giuridico è in costruzione. A livello internazionale, non esiste attualmente nessuno documento vincolante che impegni specificamente la comunità degli Stati a raggiungere questo fine⁴¹.

rappresenti il vero valore aggiunto del Green Deal europeo e che tale aspetto vada pertanto rafforzato per il clima; [...]

9. propone che tutte le azioni nell’ambito del Green deal adottino un approccio scientifico e siano basate su valutazioni d’impatto olistiche».

³⁷ R.E. Kim, K. Bosselmann, *International environmental law in the Anthropocene: Towards a purposive system of multilateral environmental agreements*, in *Trans. Env. Law*, 2, 2013, 285-309, in part. 305, doi.org/10.1017/S2047102513000149.

³⁸ J.J. Schmidt, *The moral geography of the Earth system*, in *Trans. Inst. Br. Geogr.*, 44, 2019, 721-734, in part. 728, doi.org/10.1111/tran.12308.

³⁹ L.J. Kotzé, R.E. Kim, *Earth system law: The juridical dimensions of earth system Governance*, in *Earth System Governance*, 1, 2019, 7.

⁴⁰ M. Carducci, *Le premesse di una “ecologia costituzionale”*, cit., in part. 108.

⁴¹ Fra le dichiarazioni non vincolanti, possiamo citare la *World Charter for Nature* del 1982, che proclama che ogni forma di vita è unica e ha valore, a prescindere dalla sua utilità per l’uomo, e ha un intero capitolo dedicato all’integrità ecologica; nonché la *Declaración universal de los derechos de la Madre Tierra* del 2010, che afferma che siamo tutti parte della Madre Terra,

C'è invece un approccio vincolante settoriale, concentrato sulla tutela dei due parametri portanti all'interno della PBF, ossia i limiti al cambiamento climatico e la tutela della biodiversità. Dal preambolo e da alcune disposizioni della *UN Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) e della *Convention on Biological Diversity* trapela la loro funzionalizzazione al mantenimento del sistema Terra⁴². Tali documenti possono dunque essere considerati fonti del nuovo eco-sistema giuridico. In assenza di un organo di garanzia a livello globale, come potrebbe essere un *Green* o *Earth International Tribunal*, le giurisdizioni nazionali restano al momento l'unico strumento di creazione/attuazione di questo nuovo eco-sistema giuridico.

Un altro problema da affrontare nella sua implementazione a livello nazionale è la difficoltà di applicare su scala locale la PBF, o comunque di determinare criteri e soglie di ripartizione di responsabilità. Vedremo nei § seguenti come proprio questo sia un tema centrale di differenziazione dei ricorsi e delle pronunce delle Corti.

3. Il ruolo degli “avvocati-attivisti” nella costruzione di un nuovo eco-sistema giuridico di protezione della Natura

Il contenzioso climatico nasce negli Stati Uniti come reazione all'assenza dello Stato in qualità di regolatore della materia, per cui persegue l'obiettivo primario di ottenere «regulation through litigation», più che compensazione monetaria⁴³.

Carducci rileva tuttavia che sotto questa categoria si può «includere di tutto»⁴⁴: basta che la causa abbia nell'oggetto, nella pretesa, o nel parametro, un legame di fatto con il cambiamento climatico antropogenico. All'interno di questo calderone, sono invece espressione di un approccio ecosistemico solo quelle cause che perseguono la «giustizia climatica», ossia che guardano alle emissioni climalteranti prodotte dall'attività umana come un problema globale, che impatta sulla stabilità del pianeta, e che quindi pone sotto processo le responsabilità degli Stati (e delle corporazioni) nel mantenimento

una comunità vivente indivisibile di essere interrelati e interdipendenti, con un destino comune.

⁴² Si v. il preambolo della *UNEP Biodiversity Convention*: «Conscious of the intrinsic value of biological diversity and of the ecological, genetic, social, economic, educational, cultural, recreational and aesthetic values of biological diversity and its components...»; nonché il preambolo della UNFCCC: «Acknowledging that change in the Earth's climate and its adverse effects are a common concern of humankind [...] Determined to protect the climate system for present and future generations»; art. 2 UNFCCC: «... to achieve [...] stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system»; art. 3 UNFCCC: «... 1. The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind». Si v. ancora M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della 'giustizia climatica'*, in *DPCE Online*, 2, 2020, 1345, 1361 ss.

⁴³ B. Pozzo, *Climate Change Litigation*, cit., 597.

⁴⁴ M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, cit., 1355.

del *climate change* sotto la soglia di pericolo stabilita dalla scienza. «Il diritto sul “rapporto giuridico climalterante” è dunque un sistema normativo di prevenzione dalle minacce del cambiamento climatico, a beneficio della sicurezza umana presente e futura»⁴⁵. Viene rivendicato come diritto umano⁴⁶, ma riguarda la specie e l'intera comunità biotica⁴⁷. È questa dimensione sovra-individuale che esprime l'approccio ecosistemico, per cui solo i casi in cui l'azione viene presentata in questi termini rientrano nell'oggetto del nostro studio.

La prima causa di successo di questo tipo è stata quella promossa dalla Fondazione olandese Urgenda contro il Regno dei Paesi Bassi. Da quel momento il “caso Urgenda” è diventato oggetto di circolazione giuridica tanto a livello giurisprudenziale, quanto rispetto al formante forense. Urgenda, cioè, è diventato un vero e proprio modello di litigio strategico per gli attivisti ambientali di tutto il mondo, e in particolare per l'Europa, sulla base del comune sostrato culturale e del vincolo al diritto dell'Unione che lega i Paesi membri dell'UE.

Le modalità di circolazione del modello possono essere parzialmente intuite dall'analisi dei siti web dei singoli casi nazionali, partendo da quello della stessa Fondazione Urgenda. Essa ha pubblicato in lingua originale e in traduzione inglese non soltanto le sentenze pronunciate dalle Corti nazionali nei tre gradi di giurisdizione, bensì anche gli atti di causa elaborati dai propri avvocati. La stessa fondazione Urgenda dichiara, nella sezione del sito dedicata alla *Global Climate Litigation*, di aver fondato una *Climate Litigation Network* per supportare l'instaurazione di cause simili nel mondo. I siti delle singole cause climatiche che si sono ispirate a quella olandese hanno la medesima struttura e, a volte, anche la medesima forma grafica⁴⁸. Si caratterizzano inoltre per una forte componente di mobilitazione dal basso, che include la raccolta di firme a sostegno dell'iniziativa processuale. Il caso francese destò grande stupore ancor prima di iniziare la fase processuale proprio per il numero enorme di firme raccolte in poco tempo a sostegno dell'iniziativa: più di un milione di firme in 48 ore, più di 2 milioni in tre settimane.

Nel proseguo andremo a comparare gli atti processuali instaurativi dei vari giudizi, per confermare il dato fenomenologico e intuitivo che deriva dall'analisi dei media. Come vedremo, fa solo parzialmente eccezione il caso tedesco, che in quanto azione costituzionale ha seguito un percorso generativo e argomentativo un poco distinto. Non è un caso, tuttavia, che tra

⁴⁵ *Ibid.*, 1365.

⁴⁶ Cfr. S. Baldin, *Towards the judicial recognition of the right to live in a stable climate system*, cit., 1420.

⁴⁷ Ciò evidenzia l'ambiguità del concetto di “diritto umano”, strategicamente usato, in questo caso, per la tutela di un bene che va oltre l'umano.

⁴⁸ affaire-climat.be; laffaireducycle.net/qui-sommes-nous/; giudizioniversale.eu; www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/.

i proponenti delle *Verfassungsbeschwerden* si trovino anche i ricorrenti di una causa sollevata nel 2018 alla Corte Amministrativa di Berlino, e da questa respinta, per dichiarare illegittimi in quanto insufficienti i target climatici fissati dallo Stato tedesco per il 2020, secondo il format originale di Urgenda.

3.1. Olanda

Il 20 novembre 2013, la fondazione Urgenda, per sé e in rappresentanza di 886 cittadini, cita lo Stato olandese e il Ministro per le infrastrutture e l'ambiente di fronte alla Corte distrettuale dell'Aja, facendo valere la sua responsabilità civile per omissione delle misure necessarie a prevenire i danni da cambiamento climatico.

Dopo aver inquadrato sommariamente i fatti e aver argomentato sulla legittimazione ad agire, il ricorso si concentra in maniera molto articolata sulle prove scientifiche che dimostrano: il cambiamento climatico; la sua origine antropogenica e i danni che sta provocando, tanto a livello globale come in particolare per i cittadini olandesi; l'insufficienza degli impegni di riduzione delle emissioni assunti dallo Stato olandese. Il ricorso si basa essenzialmente, ma non solo, sui Report dell'IPCC, citando anche fonti istituzionali interne e straniere, come l'Agenzia ambientale statunitense o la Banca mondiale.

Il capitolo successivo del ricorso, ugualmente corposo, ricostruisce il quadro normativo internazionale ed europeo in materia di protezione del clima e dell'ambiente. L'atto si completa con gli argomenti giuridici che definiscono il fondamento della responsabilità dello Stato, individuati tanto nell'art. 21 Cost., che impegna lo Stato nella protezione dell'ambiente, quanto negli artt. 2 e 8 CEDU, che la Corte europea ha più volte utilizzato come parametri per il riconoscimento di un obbligo per gli Stati aderenti alla Convenzione di garantire i propri cittadini dai danni ai beni giuridici espressamente tutelati dalla stessa, come la vita e la famiglia, conseguenti alla mancata tutela dell'ambiente.

I ricorrenti chiedono alla Corte di obbligare lo Stato a prendere i provvedimenti necessari per limitare le emissioni di CO₂ del 40% rispetto al 1990 entro il 2020, o almeno del 25%. Le percentuali di riduzione derivano dalle raccomandazioni dei rapporti dell'IPCC e dalle altre evidenze scientifiche citate, che individuano quel *range* come necessario per raggiungere l'obiettivo di contenimento dell'innalzamento della temperatura terrestre entro i 2°C per il 2100, e possibilmente entro 1,5°C.

I ricorrenti impostano dunque il ricorso considerando le risultanze scientifiche più accreditate a livello internazionale (in particolare i report dell'IPCC) come un parametro di legittimità delle scelte politiche sul clima e l'ambiente e dell'azione amministrativa dello Stato.

I parametri normativi su cui i ricorrenti fondano la responsabilità dello Stato sono di tre tipi: 1) principi generali del diritto internazionale in materia di responsabilità civile; 2) trattati e decisioni di organismi internazionali; 3)

la Costituzione e il codice civile in tema di responsabilità.

Il ricorso presenta il tema della responsabilità dello Stato in termini eco-sistemici, ossia considerando la proiezione del problema nello spazio (extra-territoriale) e nel tempo (future generazioni). Il cambiamento climatico viene presentato come un problema di dimensione globale, che minaccia l'intera umanità⁴⁹, presente e futura⁵⁰. È questa particolare caratteristica del fenomeno che giustifica la necessità di adottare subito misure, facendo valere una responsabilità solidale, che impegna ogni singolo Stato, anche se l'intero problema non può essergli totalmente imputato⁵¹. Tuttavia, l'ambiziosa definizione giuridica del fenomeno in termini di diritti viene introdotta soltanto nell'ultimo § del ricorso: «4.30. Urgenda c.s. request that the rights of their children to a safe and stable future be protected and enforced. And Urgenda requests, on behalf of human society and all ecosystems, legal protection for the benefit of a sustainable and stable climate on earth».

3.2. Belgio

Il 2 giugno 2015 la ONG *Klimaatzaak*, a nome proprio e di 58000 cittadini da essa rappresentati, propone un'azione di responsabilità civile e per violazione di diritti umani di fronte alla Corte francofona di prima istanza di Bruxelles contro lo Stato belga e le Regioni vallona, fiamminga e di Bruxelles-Capitale, per i rispettivi inadempimenti nella lotta al cambiamento climatico.

È tra i primissimi casi successivi a Urgenda e ne riprende in modo quasi pedissequo la struttura. Il ricorso inizia con le argomentazioni sulla legittimazione ad agire per poi passare alla descrizione dei fatti: il cambiamento climatico e i suoi effetti a livello globale e locale vengono descritti attraverso il ricorso a numerosi studi scientifici, tra cui, ovviamente, quelli dell'IPCC, ma anche altre ricerche indipendenti (*Étude UCL/Greenpeace*, *Étude de l'Institut Scientifique de Santé Publique*).

⁴⁹ «1. The earth is heading towards sizable and far-reaching climate change that will have severe consequences for the existing ecosystem on the planet, and thus also for humanity that is dependent on these ecosystems» (p. 6); «The projected increase of the global average temperature therefore puts all human, animal and plant life on this planet in grave danger For this reason, drastic emissions reductions undertaken by all the industrialised countries are necessary before 2020 to enable the world to have a realistic chance of avoiding dangerous climate change» (p. 13). V. anche p. 50.

⁵⁰ «This leads us to another important aspect of these proceedings: the protection of our children, grandchildren and the generations of Dutch citizens after them» (p. 20).

⁵¹ «When the earth experiences a worldwide warming of 2 degrees or more, this warming can be said to be 'dangerous' for the earth's ecosystems – that humans depend on for their continued existence – and for human communities. - These facts are emphatically recognized by the global community of countries and organizations of countries (such as the EU). There is practically unanimous scientific and political consensus that anthropogenic CO₂ emission must be cut back quickly and in sufficient degree before 2020, because of the dangers that these emissions pose to the planet and to humanity as a whole» (p. 29).

Successivamente, il ricorso affronta le argomentazioni in diritto. Parte dalla prova del mancato rispetto da parte del Belgio degli obiettivi di riduzione riconosciuti dalle stesse autorità e riconnette tale inadempimento a un'obbligazione giuridica di garanzia da parte dello Stato. Infine, il ricorso si chiude con la prova del danno, ritenuto sia attuale che futuro, e del nesso di causalità.

Anche in questo caso, come in quello olandese, i ricorrenti non chiedono al giudice un risarcimento, bensì un provvedimento ingiuntivo che obblighi i resistenti a ridurre le emissioni belghe di gas a effetto serra del 40%, o almeno del 25% entro il 2020 rispetto ai valori del 1990 (la stessa richiesta di Urgenda), e tra l'87,5% e l'80% entro il 2050.

I parametri utilizzati per far valere la responsabilità dello Stato sono ancora una volta la CEDU e i principi generali del diritto come quelli di prevenzione e precauzione, oltre che la Costituzione e il codice civile, nella parte in cui ammette la riparazione di un danno futuro e in quella che riconosce un diritto soggettivo all'uso di risorse ambientali non soggette a titolo di proprietà (art. 714 cc.). È proprio sulla base di tale disposizione che i ricorrenti giustificano «le droit d'usage des requérants à un 'climat stable', à la jouissance d'une biodiversité riche, à une bonne qualité de l'air et de l'atmosphère», che viene invece violato dalle omissioni dello Stato alla lotta al cambiamento climatico.

I ricorrenti evidenziano le due dimensioni peculiari del cambiamento climatico, quella temporale e quella extra-territoriale, che implicano una declinazione "ecosistemica" del nesso di causalità (§ 112), per cui il danno è provocato per quote differenti dai vari Paesi, ma ognuno è obbligato a prendere le misure massime per la sua riduzione, in ragione del pochissimo tempo a disposizione prima che il danno diventi irrimediabile (§ 96).

Una parte originale del ricorso è quella che argomenta brevemente sul potere dei magistrati di giudicare una causa di questo tipo (§ 188). Diventerà il limite principale rispetto al successo della causa, in quanto il giudice belga, come vedremo, riconoscerà la responsabilità dello Stato ma non si pronuncerà sul tipo e il contenuto dei provvedimenti da adottare, ritenendo si tratterebbe di un'invasione della discrezionalità legislativa.

3.3. Francia

La causa climatica contro lo Stato francese viene instaurata con giudizio sommario il 14 marzo 2019, con memoria integrata il 20 maggio. I ricorrenti sono 4 ONG per la difesa dell'ambiente: *Notre Affaire à Tous*, *Greenpeace France*, *Oxfam France* e la *Fondation pour la Nature et l'Homme*. Sebbene i cittadini non compaiono formalmente come ricorrenti, abbiamo ricordato sopra come il giudizio sia stato preceduto da una raccolta firme *on line* che ha ottenuto l'appoggio di oltre due milioni di francesi.

Anche in questo caso, il ricorso si fonda sulla responsabilità dello Stato per omissioni e carenze colpose nell'adozione dei provvedimenti necessari

nella lotta al cambiamento climatico, in ottemperanza a obbligazioni internazionali e costituzionali.

L'atto giudiziario si apre con una introduzione di contesto sul cambiamento climatico come fenomeno globale, per poi focalizzarsi specificamente sulle conseguenze per il territorio francese. In seguito, vengono analizzate le fonti di obbligazione giuridica dello Stato francese nei confronti del clima e dell'ambiente, partendo dal livello costituzionale (in particolare la Carta dell'ambiente), passando per quello convenzionale (gli artt. 2 e 8 CEDU), per arrivare ai principi generali del diritto, tra cui viene specificamente menzionato «le droit de vivre dans un système climatique soutenable». I ricorrenti affermano che si tratta di un principio non ancora espressamente riconosciuto nel diritto francese, ma che discende dalla «coscienza giuridica espressa a livello mondiale», che vede la lotta al cambiamento climatico come obiettivo interdipendente rispetto allo sviluppo sostenibile e al godimento dei diritti umani. I ricorrenti, cioè, propongono una lettura eco-sistemica di questi tradizionali istituti giuridici, considerando la difesa di un clima in grado di sostenere lo sviluppo della vita umana sul pianeta come una loro precondizione⁵². Questa considerazione richiama la dimensione temporale dell'obbligazione climatica, figurando una responsabilità dello Stato verso le generazioni attuali e future.

L'argomento scientifico è ancora una volta usato abbondantemente e considerato come parametro per valutare la legittimità dell'azione pubblica statale, in particolare per dimostrare l'insufficienza delle misure finora assunte dallo Stato. Nello specifico, le azioni intraprese vengono valutate in base agli obblighi assunti alla luce della UNFCCC e del diritto dell'UE in tutti i settori rilevanti per la produzione di emissioni climalteranti. Il confronto tra questi obiettivi normativi di riduzione di emissioni e quelli indicati nelle evidenze scientifiche prodotte (report dell'IPCC, del Ministero francese per la transizione ecologica, articoli pubblicati in riviste scientifiche), entrambi mancati dallo Stato, prova tanto il nesso di causalità quanto l'esistenza del pregiudizio. Su quest'ultimo punto il caso francese si giova di una formulazione codicistica esplicita di «pregiudizio ecologico»⁵³, che prescinde dalla lesione di interessi individuali dei cittadini, sicché il dato scientifico e l'omissione colposa dello Stato già integrano la fattispecie di responsabilità.

Nel caso francese, i ricorrenti non indicano una specifica percentuale di riduzione delle emissioni, come nel caso olandese, bensì chiedono in via

⁵² «31.(a) D'une part, il résulte d'un ensemble de textes que la réduction des émissions des GES est tendue vers un seul objectif: garantir aux générations actuelles et futures un climat soutenable, c'est-à-dire propice à l'épanouissement de la vie humaine».

⁵³ L'art. 1246 del c.c. dispone: «toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer», mentre l'art. 1247 definisce il pregiudizio «une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement».

generale alla Corte di obbligare lo Stato a porre fine alle sue mancanze e a eliminare il pregiudizio ecologico che in tal modo ha causato, riducendo le emissioni in maniera compatibile con l'obiettivo del mantenimento dell'aumento di temperatura della Terra in questo secolo di 1,5°C, o in subordine coerentemente con gli obiettivi assunti a livello interno ed europeo. Viene inoltre richiesto in via simbolica un risarcimento di 1 euro per danno morale ed ecologico per ogni organizzazione.

Infine, la circolazione dei formanti giurisprudenziale e forense è testimoniata nella memoria di costituzione dai numerosi riferimenti a cause climatiche internazionali (§ 37), tra cui, ma non solo, il caso Urgenda, che viene richiamato a più riprese.

3.4. Germania

In Germania, il 6 febbraio 2020, un gruppo di *teenagers* e giovani adulti presenta alla Corte costituzionale una *Verfassungsbeschwerde*⁵⁴ contro la legge federale di protezione del clima ("Bundesklimaschutzgesetz", BGBl. I (2019), 2513 ss.) chiedendo alla Corte di dichiarare insufficienti i target di riduzione delle emissioni climalteranti ivi previsti, rispetto all'obbligazione costituzionale dello Stato di garantire la tutela dei diritti dei ricorrenti, in particolare quelli previsti all'art. 2 e 14 GG, nonché un diritto fondamentale al futuro e un diritto a un livello minimo di sussistenza ecologica, derivanti dal combinato disposto dell'art. 2(1) con gli artt. 1(1) e 20a GG. Le richieste dei ricorrenti non sono monetarie, bensì normative: si chiede cioè che lo Stato sia obbligato ad adottare, nel termine che la Corte stabilirà, nuovi parametri e standard, coerenti con le risultanze scientifiche in materia di lotta al cambiamento climatico.

La prima parte del ricorso si concentra sulla prova scientifica dei fatti, con ampie citazioni e riferimenti ai report dell'IPCC, nonché a letteratura specialistica.

Nella parte in diritto, la crisi climatica è correttamente presentata come un problema dell'umanità nella sua totalità, e non solo dei ricorrenti (p. 96, ma anche p. 32).

I ricorrenti avanzano proposte interpretative marcatamente audaci dei parametri del GG invocati, fondate su concetti ecosistemici, financo arrivando a paventare l'esistenza di nuovi diritti costituzionali. Infatti, il parametro della dignità umana, da cui da tempo il Tribunale costituzionale aveva fatto discendere il riconoscimento di un «basic right to a minimum subsistence level in human dignity» (p. 97) viene declinato, alla luce dell'art. 20a GG, come la necessità di garantire un minimo ecologico (p. 105), che può essere anche definito come un "right to a humane future". I ricorrenti considerano la tutela dei "fondamenti della vita", come si esprime il GG, come

⁵⁴ Il ricorso dei giovani viene trattato dal Tribunale congiuntamente con altri tre ricorsi dello stesso tenore.

la preconditione per il godimento dei diritti umani.

Siccome l'art. 20a GG le menziona espressamente, è gioco-forza per i ricorrenti appellarsi anche alla responsabilità dello Stato nei confronti delle future generazioni (p. 101). Il Tribunale costituzionale viene così chiamato a giudicare il provvedimento legislativo in una *future-oriented manner* (p. 102).

In maniera originale rispetto ai casi precedenti, la variabile "tempo" viene utilizzata a fondamento della richiesta di azioni radicali e standard di tutela maggiori. I ricorrenti sottolineano infatti che soltanto all'interno di un target di riduzione massimo sarà possibile limitare il sacrificio dei diritti costituzionali dei ricorrenti nel futuro, stante il poco tempo a disposizione per invertire la rotta (p. 87). Inoltre, le omissioni attuali limiterebbero anche i diritti democratici dei cittadini nel futuro, in quanto stante le previsioni scientifiche, non ci sarebbe spazio per alcuna discrezionalità decisoria, diventando il sacrificio delle libertà l'unica opzione praticabile (p. 102).

Infine, il ricorso richiama apertamente il caso Urgenda (pp. 13, 74 e 76), appellandosi alla comparabilità dei due contesti, con l'unica eccezione dei requisiti di procedibilità. Rispetto al caso Urgenda, il ricorso costituzionale tedesco insiste molto meno sul quadro delle fonti internazionali, trovando direttamente nel GG un solido fondamento giuridico al dovere di protezione dello Stato.

3.5. Italia

La disamina dei casi nazionali richiede di spendere alcune parole sul ricorso italiano, instaurato il 5 giugno 2021, promosso da 162 adulti, 17 minori (rappresentati in giudizio dai genitori) e 24 associazioni⁵⁵.

L'atto di citazione è strutturato in due parti, una in fatto e l'altra in diritto. Nella prima parte, i ricorrenti contestualizzano l'emergenza climatica in Italia all'interno di quella planetaria, utilizzando come fonte scientifica principale (anche se non unica: v. p. 35 atto di citazione) i Report dell'IPCC. I ricorrenti, pur agendo nel territorio italiano e contro lo Stato italiano, individuano come oggetto di tutela "l'intero sistema climatico" (p. 17 atto di citazione), come tale non soggetto ai limiti della sovranità statale. Coerentemente, lo Stato italiano è ritenuto responsabile, pur sulla base della normativa interna, di una generale "responsabilità climatica", che per la natura del suo oggetto è locale-globale, ossia non riferita soltanto a singoli eventi/luoghi/momenti (p. 19 atto di citazione). È evidente quanto i termini del ricorso italiano siano espressione di un approccio ecosistemico al problema.

Nella parte in diritto vengono identificate le fonti dell'obbligazione climatica dello Stato, partendo da quelle di natura internazionale ed europea. Il caso Urgenda e gli altri casi qui analizzati vengono del pari citati. Anche

⁵⁵ L. Saltalamacchia, R. Cesari, M. Carducci, "Giudizio universale". *Quaderno di sintesi dell'azione legale*, Napoli-Lecce, 5 giugno 2021, www.giudiziouniversale.eu.

nel ricorso italiano, le acquisizioni scientifiche sono considerate come fonti vincolanti e parametro nel giudizio di legittimità dell'azione amministrativa e legislativa in materia climatica (p. 52 atto di citazione). Tale argomentazione è finalizzata a superare l'obiezione, onnipresente nella difesa degli Stati, dell'insindacabilità della decisione politica sulla definizione delle misure da attuare in materia di adempimento dell'obbligazione climatica.

L'obbligazione climatica dello Stato nasce dalle prescrizioni della UNFCCC e si scompone in una serie di doveri secondari: l'obbligo di riduzione delle emissioni, contenuto negli accordi internazionali e nel diritto dell'Unione europea; il dovere di equità e solidarietà fra gli Stati; la riserva di scienza; il principio di precauzione; il rispetto dei diritti umani; il dovere di agire in trasparenza verso i cittadini⁵⁶. La responsabilità dello Stato trova dunque la sua fonte di legittimazione nel diritto climatico internazionale ed europeo; la prova del danno e dell'inadempimento colposo si basano invece sui dati scientifici a supporto del ricorso.

Il ricorso collega la responsabilità dello Stato alla violazione dei diritti umani derivante dall'emergenza climatica, vale a dire riconosce un nesso indissolubile tra alterazione del clima e godimento dei diritti della persona. Viene inoltre esplicitamente formulato il diritto fondamentale a un clima stabile e sicuro come preconditione necessaria per la garanzia degli altri diritti umani (p. 59 atto di citazione), seguendo in questo le argomentazioni della Corte costituzionale tedesca (*infra*, § 4.4). Nel ricorso italiano, per la prima volta, viene data una formulazione precisa del diritto al clima: «Il diritto umano al clima stabile e sicuro, pertanto, consiste ora nel diritto, in capo a ogni essere umano, che gli Stati provvedano a rimuovere la situazione di emergenza climatica in corso, per salvaguardare nel tempo e per sempre la funzionalità del sistema climatico e custodirne la stabilità termodinamica, puntando coraggiosamente sulla mitigazione» (p. 60 atto di citazione). Si tratta della parte più originale del ricorso, che elenca tutte le norme dell'ordinamento italiano da cui tale diritto non enumerato trova origine. È un diritto nuovo nel suo genere, per la particolarità che assume nella sua dimensione temporale e spaziale, in quanto deriva da una lettura ecosistemica del fenomeno che vuole rappresentare: un danno immediato ma anche futuro, non totalmente quantificabile ma prevedibile nel se e nel quando; che colpisce l'umanità tutta nella sua esistenza; che supera i limiti della sovranità degli Stati, ma ne richiama una responsabilità diretta, oggettiva e solidale.

3.6. I casi davanti alla Corte europea dei diritti umani

Chiudiamo il § esaminando i due ricorsi promossi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il livello di "maturazione" degli argomenti giuridici utilizzati nei ricorsi e dell'approccio ecosistemico al problema del

⁵⁶ Riecheggiano nei vincoli individuati dai ricorrenti i 5 pilastri del mandato ecologico definiti in M. Carducci *et al.*, *Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature*, cit., 70 ss.

cambiamento climatico (che richiede un adattamento interpretativo di alcuni istituti e diritti tradizionali), acquisito dopo un quasi-decennio di litigio ambientale strategico, è particolarmente evidente, così come la circolazione dei formanti che ne stanno alla base, visti gli ampi riferimenti ai singoli casi decisi in varie Corti del mondo in entrambe le cause⁵⁷.

Dal punto di vista delle evidenze scientifiche sul *climate change*, entrambi i ricorsi ormai assumono come obiettivo necessario quello del contenimento della temperatura terrestre entro 1,5°C, alla luce dei dati più recenti, che evidenziano come gli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2020 non sono stati rispettati.

Quattro giovani cittadini portoghesi depositano il 7 settembre 2020 un ricorso contro il Portogallo e altri 32 Paesi europei, per violazione degli artt. 2, 8 e 14 CEDU e del principio di equità intergenerazionale, che discende dall'art. 3 UNFCCC, dal preambolo dell'Accordo di Parigi, dal principio di precauzione e da quello del divieto di danno ambientale transfrontaliero.

La struttura dei ricorsi presso la Corte europea è condizionata dall'*application form* per i giudizi davanti alla Corte. La descrizione dei fatti è totalmente assorbita nella definizione delle origini, cause e conseguenze del *climate change*, attraverso i report dell'IPCC, dell'UNEP e i dati forniti da *Climate Analytics* riferiti al Portogallo. *Climate Analytics* è la società di riferimento di Urgenda nella elaborazione dei dati climatici per Paese e del suo network internazionale di litigio climatico strategico, tanto che anche i ricorrenti italiani hanno utilizzato i suoi servizi.

Ovviamente, un elemento fondamentale nell'argomentazione del ricorso è la prova della lesione dei diritti convenzionali dei ricorrenti, per cui da un lato si dà conto del contributo di ciascun Paese alle emissioni di gas con effetto serra; dall'altro, si descrive l'impatto che ciò ha già prodotto e produrrà in futuro nella vita dei ricorrenti.

Il ricorso insiste e arricchisce due argomenti già proposti nelle cause climatiche nazionali: quello temporale, legato alla intergenerazionalità del danno, e quello extra-territoriale, connesso alla responsabilità solidale degli Stati. Quanto al primo punto, è necessario agire «at the earliest possible time» (§ 39), perché gli effetti del *climate change*, seppur già visibili ora, saranno irrimediabili se non si rispetta l'obiettivo di contenimento dell'1,5°C.

Quanto al secondo punto, la dimensione globale del problema («climate change is a common concern of human kind»)⁵⁸ rende equivalente la lesione del diritto convenzionale di un cittadino europeo con l'interesse generale alla sopravvivenza dell'umanità, per cui è necessario contenere

⁵⁷ Nel caso portoghese, il giudizio Urgenda è citato due volte (§§ 9 e 36); nel caso norvegese, si richiamano le pronunce olandese, tedesca e francese (§§ 45 e 47).

⁵⁸ L'affermazione limita la dimensione ecosistemica del diritto al clima stabile, che non è solo un "concern", ma per alcuni è un *common heritage*. P. Magalhães *et al.*, *Redefining Global Commons in the Anthropocene*, in *The Solutions Journal*, December 1, 2020, thesolutionsjournal.com/2020/12/01/redefining-global-commons-in-the-anthropocene/.

l'innalzamento della temperatura globale entro 1,5°C (§ 33 *Annex*). Conseguentemente, ogni Stato è chiamato a perseguire l'obiettivo «with the highest possible ambition» (§ 29), essendo al momento impossibile determinare le singole quote di *burden-sharing*.

Sulla extra-territorialità, i ricorrenti avanzano un argomento originale. Per provare il requisito dell'esaurimento delle vie interne, affermano che la Corte EDU è l'unico tribunale competente in materia, non esistendo in Portogallo nessuna corte in grado di giudicare un caso simile: per assenza di giurisdizione su tutti i Paesi resistenti; per impossibilità di ordinare i rimedi necessari, e comunque perché anche intentando singole cause in ogni Stato, il tempo a disposizione per poter contenere il problema sarebbe troppo poco, essendo impossibile aspettare la conclusione di ogni causa e le rispettive misure nazionali. Al contrario, se la Corte EDU decidesse la causa, le chances di arrivare ancora in tempo per contrastare il cambiamento climatico sarebbero molto maggiori.

Il caso norvegese, depositato il 15 giugno 2021, costituisce la chiusura di un processo iniziato in patria da alcune associazioni ambientaliste (*Greenpeace Nordic, Natur og Ungdom*, il capitolo norvegese di *Friends of the Earth*, un'organizzazione giovanile che ha circa 8000 aderenti e 60 gruppi locali) e in persona da 6 giovani cittadini membri di quelle stesse organizzazioni, contro il rilascio da parte del Governo norvegese di concessioni di prospezione nel mare di Barents per la ricerca di idrocarburi. La causa nazionale aveva esaurito i gradi di giudizio con il rigetto delle richieste di annullamento delle concessioni da parte dei ricorrenti. Per questo, essi chiedono alla Corte EDU di pronunciarsi sulla violazione dei loro diritti ex artt. 2, 8, 13 e 14 CEDU, con il conseguente divieto di nuove prospezioni.

Il ricorso, come sempre, si basa sulle evidenze scientifiche sulla crisi climatica in atto e i suoi effetti a livello globale e rispetto ai ricorrenti, incluse nei report IPCC e in quelli della Agenzia ambientale europea.

La dimensione temporale del danno è uno degli elementi centrali del ricorso: l'urgenza di intervenire, non soltanto di fronte ai danni attuali, ma soprattutto per il rischio che tale situazione diventi irreversibile nel futuro. Tale minaccia di danno futuro si concretizza in un «substantial risk» attuale, in quanto scientificamente fondato e prevedibile, tanto che se non si interviene in via preventiva «the rights of the Applicants would be set at naught» (§ 42). Si tratta di un argomento che abbiamo già visto usato nel caso tedesco.

Infine, entrambi i ricorsi utilizzano come parametro anche l'art. 14 CEDU, sostenendo che l'azione omissiva dei resistenti si sostanzia in una discriminazione specifica nei confronti di un gruppo, quello dei minori e dei giovani, che corrisponde alla fascia di età dell'umanità che dovrà sopportare in maniera maggiore gli effetti tragici dei cambiamenti climatici. Tale gruppo vulnerabile viene inoltre privato dei suoi diritti politici, in quanto si

sottolinea, in particolare nel caso norvegese, come la loro capacità di incidere sulle scelte politiche nel futuro sarà praticamente annullata, essendo i provvedimenti richiesti per limitare danni irreversibili obbligati nel loro contenuto.

4. Gli argomenti ecosistemici nelle pronunce delle Corti che hanno riconosciuto un dovere dello Stato di tutelare i propri cittadini contro il cambiamento climatico

Abbiamo visto nel § precedente come movimenti ambientalisti e gruppi di cittadini abbiano rivendicato presso le Corti nazionali e sovranazionale un diritto costituzionale o umano a un clima stabile. A tale diritto dovrebbe corrispondere una obbligazione dello Stato ad attuare adeguati piani e programmi di riduzione o azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera, secondo le più recenti acquisizioni scientifiche disponibili, per evitare il superamento dei cd. *tipping points* nei parametri dell'omeostasi ecologica, ossia ciò che serve a mantenere in equilibrio il pianeta.

In alcuni casi, i giudici colgono la portata rivoluzionaria del riconoscimento di un diritto a un clima stabile, accettano la sfida di discuterne il fondamento e argomentano nel merito circa le implicazioni conseguenti per l'ordinamento giuridico, come nel caso tedesco.

Negli altri casi esaminati, gli argomenti delle corti non si incentrano sull'esistenza di un diritto a un clima stabile. Tuttavia, nella motivazione i giudici applicano, in modo più o meno diretto, un approccio interpretativo ecosistemico, richiamando il principio di solidarietà; la tutela delle future generazioni; il principio di responsabilità condivisa.

L'analisi delle pronunce seguirà l'ordine cronologico di instaurazione del giudizio a partire dal caso Urgenda, al fine di mettere in luce la progressiva circolazione del "precedente" olandese.

In tutti i giudizi, i fatti di causa, ossia l'origine antropogenica del *climate change*, nonché i rischi a livello globale legati all'inerzia degli Stati nel prendere misure drastiche per limitare l'emissione in atmosfera di gas climalteranti, diffusamente descritti dai ricorrenti attraverso prove documentali scientifiche, non vengono mai contestati dallo Stato.

4.1. Olanda

Nella sentenza di primo grado, del 24 giugno 2015, la Corte distrettuale interpreta in modo ecosistemico l'art. 3030 c.c. olandese, invocato per definire lo *standing* di Urgenda. Il codice riconosce che una «*foundation or association with full legal capacity may also bring an action to the court pertaining to the protection of general interests or the collective interests of other persons, in so far as the foundation or association represents these general or collective interests based on the objectives formulated in its by-*

laws» (sec. B, 4.4 sentenza). I «general and collective interests» vengono riconosciuti dalla Corte in capo a Urgenda, in quanto dichiara nel suo statuto di agire per la difesa di una «sustainable society», che a sua volta è un interesse di dimensione internazionale (e globale), cioè a tutela delle future generazioni. La difesa della sostenibilità è vista come «protection against activities which, in its view, are not “sustainable” and threaten to lead to serious threats to ecosystems and human societies».

Nel definire se l'attuale politica climatica olandese integra o meno una violazione di un obbligo giuridico da parte dello Stato, la Corte afferma che «Article 21 of the Dutch Constitution imposes a duty of care on the State relating to the liveability of the country and the protection and improvement of the living environment», anche se riconosce ampia discrezionalità allo Stato nella scelta delle misure da adottare per realizzare tale obbligo e considera i riferimenti al diritto internazionale non come norme interposte rispetto al dovere, ma come criteri interpretativi per determinarne l'ampiezza e i margini di discrezionalità dello Stato. In tale valutazione subentra il fattore intergenerazionale, che impone allo Stato di agire anche nell'interesse delle future generazioni (§ 4.57).

Quanto alle obiezioni dello Stato olandese riguardo all'impatto minimo o irrilevante che le proprie azioni avrebbero sul *climate change* a livello globale, la Corte parte dal presupposto che «It is an established fact that climate change is a global problem and therefore requires global accountability» per cui ogni Stato ha contemporaneamente una responsabilità individuale e collettiva⁵⁹.

In appello (sent. 9 ottobre 2018), la violazione del *duty of care* è ricondotta alla lesione dei diritti umani ex artt. 2 e 8 CEDU. La Convenzione riconosce “diritti umani”, per cui l'unico argomento latamente ecosistemico riferito al caso si trova al § 67, quando la Corte di appello riconosce «the risk of irreversible changes to the worldwide ecosystems and liveability of our planet».

La Corte Suprema conferma il giudizio di appello. Essa ritiene che, in base alla CEDU, lo Stato sia obbligato «to do ‘its part’ in order to prevent dangerous climate change, even if it is a global problem» (§ 5.7.1). Richiama l'art. 3 UNFCCC, che inquadra gli obiettivi della convenzione in una dimensione inter-spaziale e intertemporale: «should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities».

Il cambio di argomentazioni dal primo grado ai successivi trova fondamento nel fatto che l'ordinamento olandese non prevede il controllo di costituzionalità degli atti normativi, mentre da sempre si ammette quello di

⁵⁹ «The court arrives at the opinion that the single circumstance that the Dutch emissions only constitute a minor contribution to global emissions does not alter the State's obligation to exercise care towards third parties» (§ 4.79).

convenzionalità. Curiosamente, la Corte costituzionale tedesca menziona questo particolare, al fine di giustificare la comparabilità fra il caso Urgenda e il proprio⁶⁰.

4.2. Belgio

Il 17 giugno 2021, il Tribunale di prima istanza francofono di Bruxelles, sezione civile, emette sentenza⁶¹ nel caso proposto da *Klimaatzaak* (e 58000 cittadini), analizzato nel § precedente.

Inizia analizzando i fatti e le prove del cambiamento climatico, attraverso i rapporti dell'IPCC, tutti gli accordi successivi e le rispettive posizioni del Governo belga. La motivazione si sviluppa sull'esistenza dei requisiti della responsabilità civile dello Stato per danno ingiusto in base all'art. 1382 c.c. belga. La minaccia reale ai diritti dei ricorrenti a causa del cambiamento climatico è provata e non contestata sulla base del «consenso diplomatico fondato sulla scienza climatica maggiormente riconosciuta» (p. 50), da cui deriva un rischio serio per le generazioni attuali e future. L'interesse ad agire è dunque fondato.

Il Tribunale cita la giurisprudenza EDU richiamata nel caso Urgenda, che dichiara espressamente di seguire, per giustificare il dovere di tutela dello Stato, qualora un danno all'ambiente corrisponda anche a una minaccia grave di un danno alla vita.

Dall'analisi dei dati nazionali relativi ai tassi di diminuzione di emissioni climalteranti il Tribunale arriva alla conclusione che nessuna delle entità chiamate in giudizio ha agito con prudenza e diligenza nell'implementazione delle proprie politiche climatiche secondo il codice civile, né ha adottato le misure necessarie per prevenire i danni derivanti dal cambiamento climatico richiesti dagli art. 2 e 8 CEDU.

Nel caso belga, il giudice non utilizza alcun argomento eco-sistemico. La responsabilità dello Stato e delle Regioni deriva da una mera comparazione tra gli obiettivi di diminuzione delle emissioni determinati dalle stesse autorità resistenti e i dati reali, che evidenziano l'inadempimento. Inoltre, in base alla separazione dei poteri, la Corte non si ritiene competente a imporre delle soglie specifiche, bensì solo a dichiarare la responsabilità, in quanto tali soglie non derivano direttamente da obblighi internazionali o europei. Secondo il tribunale belga, il rapporto IPCC non vincola

⁶⁰ § VI del ricorso: «The legal basis was the basic provision on tort in the Dutch Civil Code. As Saurer correctly points out, the Dutch Civil Code contains an independent legal remedy for private foundations and associations for the enforcement of public welfare interests, which enables actions to be brought against private individuals, but also against the state. The latter can be explained by the fact that the Dutch legal system does not provide for a constitutional complaint or does not establish a constitutional jurisdiction» (p. 74).

⁶¹ *Tribunal de première instance francophone de Bruxelles*, sezione civile, 2015/4585/A, climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210617_2660_judgment.pdf.

giuridicamente lo Stato. La chiusura verso un approccio ecosistemico ai problemi ambientali e climatici si desume anche da un altro punto della sentenza. Era stato infatti promosso intervento adesivo da parte di 81 alberi, che ovviamente la Corte rifiuta di considerare come soggetti di diritto (p. 56).

4.3. Francia

Il 3 febbraio 2021, il Tribunale amministrativo di Parigi ha accolto i ricorsi n. 1904967-1904968-1904972-1904976, presentati rispettivamente da *Oxfam France*, *Notre Affaire à Tous*, *Fondation pour la nature et l'homme*, *Association Greenpeace France*. Ha ritenuto lo Stato francese parzialmente responsabile per l'aggravamento del pregiudizio ecologico dovuto alle emissioni antropogeniche di gas climalteranti, in ragione dell'insufficienza dei risultati ottenuti in attuazione degli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra presi a livello internazionale, europeo e nazionale.

Come abbiamo visto, l'impianto accusatorio dei ricorrenti versa sulla responsabilità civile dello Stato per "pregiudizio ecologico", introdotto nel 2016 nel codice civile francese, dopo essere stato per lungo tempo riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

L'art. 1247 c.c. definisce il pregiudizio ecologico come «une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement», mentre l'art. 1246 c.c. sancisce l'obbligo risarcitorio per chiunque si renda responsabile di un tale danno. È dunque il legislatore francese che ha applicato un approccio ecosistemico nella definizione del danno: attraverso la disgiuntiva nella formulazione dell'articolo, gli ecosistemi risultano essere tra i beni direttamente lesi; oltre all'uomo, menomato nella percezione dei servizi prodotti in suo favore dalla natura. Non si discute di diritti, né dell'uomo, tanto meno della natura; l'approccio ecosistemico è a monte, nella definizione del danno. Né la dimensione globale del problema, né la rete di *feedback loop* che lo alimentano, entrano in discussione. Ciò che conta è il rispetto formale della quota del "bene" in disponibilità di ciascuno.

Fanno *pendant* a questa norma quelle del c.c. e del codice dell'ambiente che legittimano ad agire davanti al giudice amministrativo, per il risarcimento del danno ecologico, le associazioni per la tutela dell'ambiente e la protezione della natura, costituite da almeno 5 anni, e in generale le associazioni con il medesimo scopo, per violazione dei propri interessi statutari. Viene dunque meno, nel sistema francese, un altro difficile scoglio da affrontare in alcuni ordinamenti, ossia quello della dimostrazione di un interesse ad agire.

Il giudice amministrativo francese ha ritenuto il pregiudizio ecologico sussistente sulla base delle ampie e serie prove scientifiche portate dai ricorrenti (*considérant* 16), a cui resta da provare il nesso di causalità, come richiesto dall'art. 1246 c.c. La responsabilità che si fa valere è di tipo commissivo, laddove si accusa lo Stato di aver violato precisi obblighi nella

lotta al cambiamento climatico; omissivo, in quanto non si ritengono sufficienti le azioni intraprese a garantire il rispetto degli impegni assunti a livello normativo. Il Tribunale nega la sussistenza del primo tipo di responsabilità, in quanto lo Stato francese ha aderito alla lotta al cambiamento climatico, assumendosi una serie di impegni su diversi livelli, internazionale, europeo, costituzionale e legislativo. Il Tribunale si sofferma invece sulla responsabilità omissiva, individuando un nesso causale parziale tra l'insufficienza delle azioni statali e l'aggravamento del pregiudizio ecologico, che viene definito parzialmente nella pronuncia definitiva del 14 ottobre 2021, a seguito di un supplemento di indagine richiesto dal Tribunale. Né l'inadempimento riferito ai parametri di efficienza energetica, né quello relativo alla percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili, costituiscono per il Tribunale causa diretta dell'aggravamento del pregiudizio ecologico da parte dello Stato francese. La responsabilità invece sussiste con riferimento al mancato raggiungimento delle percentuali di riduzione delle emissioni di gas serra previste dalla normativa, sulla base di dati elaborati dal CITEPA (*Centre technique de référence en matière de pollution atmosphérique et de changement climatique*). È possibile notare una certa coerenza con l'impianto più recente della PBF, che utilizza la percentuale dell'anidride carbonica nell'atmosfera come parametro-soglia per il cambiamento climatico. Anche in questo caso, dunque, l'apporto innovativo della giurisprudenza è minimo. A differenza che nel caso belga, tuttavia, il Tribunale francese riconosce il dato scientifico come parametro per determinare la legittimità dell'azione statale.

4.4. Germania

Il Tribunale costituzionale federale tedesco, nella pronuncia del primo Senato del 24 marzo 2021, ha giudicato incostituzionale la legge tedesca sul cambiamento climatico (*Bundes-Klimaschutzgesetz – KSG*) del 12 dicembre 2019, nella parte in cui non dispone target specifici di riduzione delle emissioni di CO₂ a partire dal 2031 e fino al raggiungimento della neutralità climatica da parte dello Stato, per violazione dell'art. 20a GG, in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 GG⁶². La pronuncia nasce dalla riunione di quattro differenti *Verfassungsbeschwerden*, tra le quali anche la BvR 78/20, analizzata nel § precedente.

La pronuncia offre diversi spunti di definizione del nuovo “eco-sistema giuridico”. Ciò è in parte dovuto ai contenuti delle stesse *Verfassungsbeschwerden* nonché, per altro verso, alla maggiore pertinenza del parametro costituzionale invocato. Infatti, oltre che agli artt. 1, 2 e 14 GG, che postulano la tutela della dignità umana, della vita e dell'integrità

⁶² La traduzione ufficiale in inglese della sentenza si trova sul sito del *Bundesverfassungsgericht*: www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/2021/03/rs20210324_1bvr265618en.pdf?__blob=publicationFile&v=1.

personale e il diritto alla proprietà e alla successione, il giudizio di incostituzionalità viene invocato rispetto all'art. 20a GG, relativo alla protezione dei fondamenti naturali della vita e degli animali⁶³.

L'art. 20a fu introdotto nel terzo ciclo di revisioni costituzionali del GG negli anni '90⁶⁴. Non appartiene alla lista dei diritti fondamentali, bensì è inserito nella parte organica della Costituzione ed è considerato dal Tribunale costituzionale come un obiettivo costituzionale dello Stato⁶⁵. Perciò, l'articolo di per sé non crea diritti soggettivi, né è idoneo a giustificare la legittimazione processuale delle parti. Tuttavia, interpretato in combinato disposto con l'art. 1, declina il dovere di garanzia della dignità umana nel senso di includervi anche i provvedimenti necessari a preservare un clima stabile⁶⁶, adeguato allo sviluppo socio-culturale ed economico dell'umanità.

Va detto fin da subito che le richieste avanzate dalle parti di giudicare costituzionalmente illegittimo il target di riduzione delle emissioni di CO₂ al 55% rispetto al 1990 entro il 2030 perché insufficiente, in particolare rispetto allo scenario di mantenimento dell'aumento della temperatura terrestre dentro il 2100 entro i 2°C rispetto ai livelli pre-industriali, preferibilmente entro 1,5°C, fissato nell'accordo di Parigi, vengono respinte, in quanto espressione di una (al momento ritenuta coerente) scelta politica dello Stato, comunque conforme alle evidenze scientifiche, nonché agli impegni assunti a livello europeo ed internazionale, e dunque come tale insindacabile dal Tribunale. L'insindacabilità giurisdizionale delle scelte politiche non è tuttavia assoluta, come invece affermato dai giudici americani nel caso *Juliana* (v. *infra*, § 5), bensì limitata dagli art. 1 e 20a GG, che impongono al Tribunale costituzionale di svolgere un sindacato di proporzionalità sulle politiche climatiche adottate, rispetto al dovere di protezione dello Stato, considerando l'effetto di condizionamento che le decisioni odierne produrranno nel futuro, ossia la compressione insopportabile dei diritti fondamentali, dovuta alla mancanza di alternative e dunque all'inevitabilità di limitazioni dei diritti ben più pesanti di quelle attuali. Per questo motivo, le *Beschwerden* sono accolte rispetto all'omissione dei target di riduzione delle emissioni dopo il 2030.

La decisione, tuttavia, qui interessa non tanto per il suo risultato, quanto per le argomentazioni ivi svolte, in relazione all'applicazione di un

⁶³ «Article 20a [Protection of the natural foundations of life and animals] Mindful also of its responsibility towards future generations, the state shall protect the natural foundations of life and animals by legislation and, in accordance with law and justice, by executive and judicial action, all within the framework of the constitutional order».

⁶⁴ D.P. Kommers, *The Basic Law: A Fifty Years Assessment*, in *German Law Journal*, 20, 2019, 571-582, in part. 578, doi:10.1017/glj.2019.48.

⁶⁵ § 112 «Accordingly, the Federal Constitutional Court has repeatedly described the provision as being a fundamental national objective».

⁶⁶ Anche se «Art. 20a GG does not entail any subjective rights», viene peraltro affermato che «It is true that the protection mandate laid down in Art. 20a GG encompasses climate action (see para. 198 below). It is also a justiciable provision» (§ 112).

approccio eco-sistemico al problema del cambiamento climatico. In particolare, il *Bundesverfassungsgericht* è il primo organo giurisdizionale a prendere in considerazione la dimensione temporale del fenomeno, nel giudicare la legittimità delle scelte legislative, in ragione di una visione sistemica e globale del problema. Il Tribunale riconosce che la crisi climatica che oggi stiamo vivendo è il frutto di azioni antropiche dei decenni, se non dei secoli, passati, e che le emissioni che immetteremo nell'atmosfera da qui al 2030 vi permarranno per decenni nel futuro. Ciò significa che il giudizio di compatibilità della legge con il dettato costituzionale non può che estendersi nel tempo, prendendo in considerazione anche le implicazioni future delle decisioni odierne, il cui effetto lesivo appare già scientificamente provato⁶⁷. La libertà goduta oggi si trasformerà in un limite significativo nel futuro, quando non ci sarà più possibilità di procrastinare alcune scelte drastiche e le opzioni rimaste saranno poche o nulle⁶⁸. Anche se le future generazioni non sono soggetti di diritto (§ 146), né l'art. 20a GG fonda il riconoscimento di diritti alla natura, all'ambiente o al clima in quanto tali (§ 136), lo Stato deve comunque assicurare la proporzionalità delle proprie azioni rispetto ai diritti dei cittadini che verranno, non potendo scaricare su di loro il peso delle conseguenze delle scelte attuali⁶⁹.

⁶⁷ § 120 «The restrictions on freedom that will be necessary in the future are thus already built into the generosity of the current climate change legislation. Climate action measures that are presently being avoided out of respect for current freedom will have to be taken in future – under possibly even more unfavourable conditions – and would then curtail the exact same needs and freedoms but with far greater severity»; § 121 «The amount of time remaining is a key factor in determining how far freedom protected by fundamental rights will have to be restricted – or how far fundamental rights may be respected – when making the transition to a climate-neutral society and economy. (il Tribunale federale considera il fattore tempo!) [...] This means that the relative mildness or severity of the restrictions on freedom depend on how much time still remains for transitioning to CO₂-free alternatives, how early this process is initiated, and how far the overall CO₂ emission levels have already been lowered. If a society that is geared towards a CO₂-intensive lifestyle is forced to switch to climate-neutral behaviour within an extremely short period of time, the restrictions on freedom are likely to be enormous».

⁶⁸ § 186 «Against this backdrop, provisions that allow CO₂ emissions in the present pose an irreversible legal risk to future freedom because every amount of CO₂ that is allowed today irreversibly depletes the remaining budget that was predetermined in accordance with constitutional law, and any exercise of freedom involving CO₂ emissions will be subject to more stringent restrictions that will be necessary under constitutional law; § 187 advance interference-like effect This advance effect operates not only de facto but also de jure. As the finite CO₂ budget is increasingly consumed, it is constitutional law itself which makes it all the more urgent to prohibit any further exercise of freedom involving CO₂ emissions. Constitutional justification for this legal interference-like effect of the current emissions legislation is already required now because, as things currently stand, the allowed emissions have a largely irreversible impact once they have been released into the Earth's atmosphere».

⁶⁹ § 193 «This is confirmed by the objective protection mandate of Art. 20a GG. When Art. 20a GG obliges the state to protect the natural foundations of life – partly out of responsibility towards future generations – it is aimed first and foremost at preserving the natural foundations of life for future generations. But at the same time, it also concerns how environmental burdens are spread out between different generations. The objective

Il Tribunale mette in relazione la variabile temporale del cambiamento climatico con quella spaziale, superando l'obiezione ricorrente, avanzata dagli Stati chiamati in giudizio in questo tipo di cause, dell'impossibilità che la loro azione possa da sola risolvere il problema. La Corte sottolinea a più riprese che la natura globale del problema non giustifica il ritrarsi dello Stato dall'adozione di qualunque misura riparativa o preventiva, bensì richiama il suo dovere di fare la propria parte, a prescindere da ciò che faranno gli altri Governi⁷⁰.

Riassumendo. Il Tribunale costituzionale tedesco non si pronuncia sul fondamento costituzionale di un autonomo diritto al clima stabile o a uno standard minimo ecologico di vita⁷¹; nega che le future generazioni siano soggetti di diritto e afferma che l'ambiente ha un valore costituzionale solo nella misura in cui corrisponde alla violazione di un diritto umano. Pur tuttavia, la sentenza apre alla costruzione di un nuovo "eco-sistema giuridico", in quanto inquadra il dovere di lotta al cambiamento climatico come un fenomeno globale e di lungo termine, che mette in pericolo la sussistenza delle pre-condizioni ecosistemiche per il godimento della dignità umana e degli altri diritti costituzionali, che dunque lo Stato deve garantire.

Infine, nella prima parte della motivazione, dedicata alla descrizione dei fatti di causa, troviamo, come negli altri casi esaminati, l'esplicito riconoscimento da parte del Tribunale federale del valore probatorio dei rapporti dell'IPCC quali prove attendibili del cambiamento climatico⁷².

5. Giudici e avvocati, formanti attivi nella costruzione di un nuovo "eco-sistema giuridico"

L'analisi comparata degli atti di instaurazione di alcune cause climatiche svolta nel § 3 ha messo in luce il consolidamento di una strategia comune di litigio climatico a livello globale (anche se la nostra ricerca si è limitata ad alcuni Paesi europei, abbiamo segnalato come il network sia in realtà

protection mandate of Art. 20a GG encompasses the necessity to treat the natural foundations of life with such care and to leave them in such condition that future generations who wish to carry on preserving these foundations are not forced to engage in radical abstinence».

⁷⁰ § 100 «It is true that climate change is a genuinely global phenomenon and could obviously not be stopped by the German state on its own. However, this does not render it impossible or superfluous for Germany to make its own contribution towards protecting the climate (see para. 199 ff. below for more details)».

⁷¹ § 113 «It is unnecessary to conclusively determine the extent to which such rights are protected by the Basic Law. The legislator would not have violated them in any case».

⁷² § 16 «These reports are considered to be reliable summaries of the current state of knowledge on climate change. As such, they are relied upon by the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), the Federal Environment Agency (Umweltbundesamt – UBA) and the German Advisory Council on the Environment (Sachverständigenrat für Umweltfragen – SRU) as well as by the European Union and international agencies».

planetario⁷³), che persegue l'obiettivo di ottenere, attraverso la via giudiziaria, un impegno concreto e vincolante degli Stati nella lotta al cambiamento climatico. Per questo motivo, il *petitum* non si sostanzia in un risarcimento pecuniario, se non in forma simbolica, come nel caso francese, bensì nella richiesta dell'adempimento/risarcimento in forma specifica, attraverso l'obbligo per lo Stato di adottare le misure idonee e necessarie per eliminare il pregiudizio attuale e il rischio futuro di danni gravi e forse irreversibili ai propri diritti fondamentali, derivanti ai ricorrenti dal cambiamento climatico.

In questo specifico ambito, quello che abbiamo definito “formante forense” si dimostra compatto e determinato a svolgere un ruolo propulsore di modifiche sostanziali al vigente diritto internazionale e nazionale dell'ambiente e del clima, proponendo anche nuovi concetti e soluzioni.

Dal lato giudicante, la comparazione svolta nel § 4 ha evidenziato un vivace fenomeno di circolazione di argomenti giuridici, rappresentando un esempio di dialogo giurisprudenziale esplicito⁷⁴: i richiami al caso Urgenda, come caso-matriarca, ma anche a casi simili successivi, da parte dei giudici investiti dei giudizi più recenti, in assenza di un obbligo da parte degli stessi di uniformazione a un precedente straniero, è segno di una visione del “diritto ambientale” da parte della magistratura molto più avanguardista di quella dei legislativi nazionali, in quanto già propensa a concepire non soltanto i problemi generati dal cambiamento climatico come globali, bensì a considerare come necessaria una risposta giuridica unitaria a quegli stessi problemi⁷⁵. Il ruolo creativo della giurisprudenza, anche in ordinamenti che non lo riconoscono formalmente, come quelli analizzati, va oltre la soluzione di un caso, e anche oltre la creazione di una specifica norma, spingendosi a legittimare un nuovo “eco-sistema giuridico” transnazionale, il cui fondamento viene identificato nella garanzia della permanenza delle condizioni fisiche, climatiche, energetiche e ambientali che consentono alla dignità umana di estrinsecarsi.

Infine, si tratta di verificare il gioco delle parti tra i due formanti

⁷³ H. Aidun, *Juliana In The World: Comparing The Ninth Circuit's Decision To Foreign Rights-based Climate Litigation*, 13 marzo 2020, blogs.law.columbia.edu/climatechange/2020/03/13/juliana-in-the-world-comparing-the-ninth-circuits-decision-to-foreign-rights-based-climate-litigation/.

⁷⁴ Sul dialogo giudiziale: A.M. Slaughter, *A typology of Transjudicial Communication*, in *Univ. Richmond L. Rev.*, 29, 1994, 102 ss.; S. Choudry, *Globalization in Search of Justification: Towards a Theory of Comparative Constitutional Interpretation*, in *Indiana L. Journ.*, 74, 1999, 836 ss.; G. de Vergottini, *Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione*, Bologna, 2010. Sulla natura vera o fittizia del dialogo v. M. Carducci, *Dialogo è comparazione? Saggio sul giudice “costituzionalista comparatista” nella prospettiva del metodo*, in S. Bagni, G. Pavani, L. Pegoraro (cur.), *Metodologia della comparazione. Lo studio dei sistemi giudiziari nel contesto euro-americano*, II ed. ampliata, Bologna, 2016, 44 ss.

⁷⁵ Parla di un «project of environmental protection» sostenuto da un selezionato gruppo di giudici a livello internazionale N. Affolder, *Transnational Environmental Law's Missing People*, in 8 *Trans. Env. Law* 3, 2019, 481.

individuati, ossia quale peso esercitano reciprocamente il formante forense e quello giurisprudenziale nel determinare il cambiamento di paradigma che abbiamo indicato⁷⁶. Il rapporto è complesso e vi influiscono senza dubbio anche altri elementi, come le spinte al cambiamento che arrivano dai movimenti di base, i negoziati politici, gli appelli degli scienziati, ecc.

Il formante forense rappresenta poi l'innescò di quello giurisprudenziale, esistendo un vincolo più o meno stretto per il giudice, a seconda degli ordinamenti, al *petitum* e alla *causa petendi* esposti dai ricorrenti. D'altra parte, il giudice può decidere di cogliere o meno le sollecitazioni a interpretazioni espansive e creative dei diritti suggerite negli atti di causa, così come può autonomamente farsi portatore di soluzioni innovative.

Quanto poi all'uniformità all'interno del formante forense nel litigio climatico, è evidente come essa incontri limiti procedurali (legittimazione processuale; requisiti per far valere la responsabilità; concezione del danno; ecc.) e sostanziali (beni giuridici tutelati e diritti soggettivi espressamente riconosciuti) nella diversa conformazione di ogni singolo ordinamento giuridico. Per questo motivo, ogni caso nazionale deve costruire la propria strategia processuale per ottenere il risultato desiderato, decidendo autonomamente quale giurisdizione adire, quale tipo di responsabilità far valere, quali parametri di diritto interno invocare. Definire il caso Urgenda un "modello" non implica dunque una valenza prescrittiva dello stesso da un punto di vista processuale (contraria a una corretta applicazione del metodo comparato, che invece rifugge da acritiche imitazioni e trapianti)⁷⁷, bensì un vincolo nei fini perseguiti e, a volte e secondo contesto, una fonte di argomenti giuridici da ri-usare.

La forza centrifuga che la sovranità nazionale esercita sul formante forense si attenua quando l'ordinamento offre alle parti un rimedio costituzionale, come nell'esempio tedesco, che non a caso è il più audace quanto alle rivendicazioni e alle conclusioni sul piano sostanziale, o quando si adisce una corte sovra-nazionale. Ogni ordinamento, a livello costituzionale, è intrinsecamente aperto a subire tacite revisioni attraverso la giurisprudenza costituzionale, che sfrutta la vaghezza del linguaggio che caratterizza le Carte costituzionali⁷⁸. Inoltre, rispetto alle funzioni della

⁷⁶ Sul dialogo inter-formanti, tra giurisprudenza e dottrina v. almeno L. Pegoraro, G.A. Figueroa Mejía (cur.), *Profesores y jueces. Influxos de la doctrina en la jurisprudencia constitucional de Iberoamérica*, México DF, 2016; P. Passaglia (cur.), *I rapporti tra la giurisdizione costituzionale e la dottrina. Atti delle Giornate italo-franco-belghe di diritto comparato*, Pisa, 6 e 7 marzo 2015, Napoli, 2015; i contributi raccolti in S. Bagni, M. Nicolini, E. Palici di Suni, L. Pegoraro, A. Procida Mirabelli di Lauro, M. Serio (cur.), *Giureconsulti e giudici. L'influsso dei professori sulle sentenze*, Vol. I, *Le prassi delle corti e le teorie degli studiosi*; Vol. II, *La dottrina nella giurisprudenza oltre i confini di spazio, giurisdizione e materia*, Torino, 2016; S. Ragone (ed.), *La aportación de la doctrina en la jurisprudencia constitucional española*, Madrid, 2015.

⁷⁷ L. Pegoraro, *Diritto costituzionale comparato. La scienza e il metodo*, Bologna, 2014, 167 e 175.

⁷⁸ L. Pegoraro, *Sistemi di giustizia costituzionale*, Torino, 2019, 53 ss.; L. Pegoraro, A. Rinella, *Sistemi costituzionali*, Torino, 2020, 454.

giustizia costituzionale, la funzione creatrice delle Corti è ormai accettata al di là della distinzione fra *civil law* e *common law*⁷⁹. Infine, sul piano dei valori e dei principi, la diffusione planetaria del costituzionalismo liberal-democratico e la costituzionalizzazione del diritto internazionale dei diritti umani spinge verso l'uniformazione dei contenuti, quanto meno tra i Paesi che vengono ricondotti alla classe del *Welfare State*.

Per questo motivo, il caso tedesco (così come i casi promossi alla Corte EDU, per i quali possono estendersi le considerazioni sopra riportate) trova significative similitudini, più che con quello olandese⁸⁰, con l'antesignano statunitense *Juliana et al. v. US*. L'8 agosto del 2015, un gruppo di giovani di età compresa fra 8 e 19 anni⁸¹ propone alla Corte distrettuale dell'Oregon, divisione di Eugene, una «complaint for declaratory and injunction relief» basata su «Constitutional Rights and Public Trust Action» contro il Governo degli Stati Uniti, una serie di Dipartimenti federali e la *Environmental Protection Agency* (EPA). I ricorrenti denunciano l'illegittimità della politica climatica del Governo, che con le sue azioni e omissioni ha contribuito negli anni all'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera e non ha assunto le misure necessarie e sufficienti a contrastare il *climate change*, così violando il V em., dunque i loro diritti alla «life, liberty, and property», che poggiano come preconditione sull'esistenza di *a stable climate system*.

Le analogie tra la *constitutional complaint* in *Juliana* e le *Verfassungsbeschwerden* del caso tedesco sono numerose. *In primis*, i ricorrenti sono in entrambi i casi giovani adulti e adolescenti, che rivendicano l'attuale lesione di loro diritti, oltre che la violazione di aspettative future e la rappresentanza delle future generazioni. In ambo i casi, al giudice vengono chiesti provvedimenti dichiarativi e ingiuntivi, e non un risarcimento del danno. In entrambi i casi, le parti costruiscono la loro argomentazione principale sulla base delle migliori conoscenze scientifiche, a prova del cambiamento climatico, della sua origine antropogenica e dei danni che ha provocato e che provocherà nel tempo ai ricorrenti. La responsabilità dello Stato è in entrambi i casi legata all'insufficienza e non adeguatezza delle misure prese.

Restano ovviamente distinti i parametri specifici in base ai quali si chiede l'intervento giudiziale (le norme costituzionali invocate, la dottrina del *public trust* per gli USA), anche se, in entrambi i casi, il giudice mostra di aver recepito alcuni dei suggerimenti innovativi avanzati dai ricorrenti.

⁷⁹ Si rinvia sul punto alla nota 12. V. anche L. Pegoraro, A. Rinella, *Costituzioni e fonti del diritto*, cit., 189.

⁸⁰ Anche se, come abbiamo detto nel § 4, il caso Urgenda, almeno nell'interpretazione della Corte di prima istanza, poteva essere considerato come un caso di controllo sulle omissioni costituzionali.

⁸¹ Insieme a una associazione ambientalista (*Earth Guardians*) e al Dr. James Hansen, climatologo ed ex direttore del *NASA Goddard Institute for Space Studies*, in nome delle future generazioni.

La *U.S. Court of Appeal for the 9th Circuit* ha negato lo *standing* ai proponenti per procedere nel merito, con una *opinion* emessa il 17 gennaio 2020. La causa è attualmente pendente. Tuttavia, diversi giudici si sono già espressi parzialmente sul merito della causa, anche se processualmente sembra destinata a non arrivare al dibattimento.

In particolare, nell'*opinion and order* del 10 novembre 2016 (Case No. 6:15-cv-01517-TC) la giudice Aiken afferma per la prima volta in modo chiaro e rotondo che a suo avviso sussiste un diritto costituzionale a un clima stabile che supporti la vita umana sul pianeta: «I have no doubt that the right to a climate system capable of sustaining human life is fundamental to a free and ordered society [...] Echoing Obergefell's reasoning, plaintiffs allege a stable climate system is a necessary condition to exercising other rights to life, liberty, and property» (p. 32).

Anche da un punto di vista procedurale, lo *standing* è riconosciuto sulla base di un approccio ecosistemico, in quanto accanto alla lesione diretta e immediata di un bene della vita dei giovani ricorrenti, la giudice Aiken ricorda come il preambolo della Costituzione americana ascriva i diritti costituzionali anche alla «posterity».

Nella sua *dissenting opinion* rispetto al giudizio di appello contro il rigetto della richiesta dei ricorrenti di andare a dibattimento, la giudice Staton si sofferma sulla natura del diritto invocato e inquadra il «right to a habitable United States» alla luce del *perpetuity principle*, ossia la necessità di difendere la Nazione dalla distruzione, «to secure “the Blessings of Liberty” not just for one generation, but for all future generations—our “Posterity”».

Il tema dei diritti delle future generazioni si collega con la *public trust doctrine*, che ugualmente viene utilizzata per fondare l'esistenza di un dovere dello Stato di proteggere i propri cittadini dal cambiamento climatico. La dottrina del *public trust* deriva dall'idea che nessuno Stato può rinunciare all'esercizio dei suoi poteri sovrani quando si tratta di difendere interessi pubblici. Ciò implica che l'autorità non può delegare funzioni o doveri intrinseci al “gubernaculum” in alcune aree particolari dove lo Stato, essendo un *trustee*, ha il dovere di garantire il valore di scambio e di uso del *trust*. La dottrina, originariamente creata per difendere gli interessi pubblici collegati alle acque navigabili, è stata estesa dal *case-law* statunitense, fino a includere nel *trust* altre risorse naturali⁸². Questa dottrina ha un enorme potenziale ecologico, in quanto il dovere fiduciario del *trustee* include la preservazione del bene per le future generazioni di beneficiari e permette di sottoporre a *judicial review* le azioni od omissioni del *trustee*, anche se il parametro di revisione è l'ordinaria ragionevolezza, criterio che potrebbe essere insufficiente di fronte al tipo di azioni richieste per arrestare il cambiamento climatico.

⁸² Nel caso specifico, il problema giuridico è l'estensibilità del *trust* all'atmosfera, nonché l'applicabilità di tale dottrina al Governo federale.

Nel giudizio di appello, del 17 gennaio 2020, la maggioranza della Corte nega lo *standing* ai giovani ricorrenti, ma nonostante l'azione sia respinta per motivi processuali, la Corte argomenta in maniera ipotetica sul merito, «assuming such a broad constitutional right exists». La Corte, dunque, non chiude la porta al riconoscimento del diritto, bensì dubita del proprio potere di porre rimedio alla sua violazione nel caso di specie. Si tratta della ricorrente obiezione della *justiciability* della domanda, che diventa l'ostacolo principale al proseguo della causa, alla luce del particolare intreccio fra forma di Stato e di governo negli Stati Uniti. Ciò porta la Corte Suprema a essere molto cauta quando l'esercizio del suo potere tende a sindacare le scelte del legislativo. Di contro, le Corti europee, nei casi più recenti analizzati, hanno superato l'argomento, sia attraverso la "riserva di scienza", ossia riconoscendo nei dati scientifici i parametri in base ai quali pronunciare il proprio dispositivo (i casi olandese e francese); oppure, nel caso tedesco, imponendo allo Stato di agire adottando le misure opportune e necessarie al fine di proteggere il diritto violato; infine, nel caso "minimo" belga, riconoscendo la responsabilità dello Stato senza indicare un obiettivo specifico di riduzione.

Il ruolo della scienza nella prova del fatto lesivo e del rapporto di causalità con l'azione antropogenica, con la conseguente imputabilità allo Stato dell'inerzia nell'evitare il danno, è uno degli elementi condivisi tra i due formanti analizzati, cioè atti al ri-uso al di là dei limiti ordinamentali. In primo piano, in ogni ricorso, si trovano i rapporti dell'IPCC, che la Corte tedesca definisce come «the current state of science», ricordando come «These IPCC summary reports are adopted line by line by representatives of the states. Global, European and German climate policy is essentially based on these IPCC findings and recommendations for action» (p. 17).

In tutti i casi esaminati, le parti in causa e le Corti hanno accettato come un fatto giudizialmente accertato il *climate change*, il pericolo che rappresenta per l'intero pianeta e dunque l'urgenza di porvi rimedio, sulla base delle allegazioni scientifiche prodotte dalle parti. La crisi climatica e ambientale rappresenta la preconditione per lo sviluppo del pensiero ecosistemico. La cd. "riserva di scienza", ossia l'utilizzo da parte del giudice del dato scientifico (ad es. il "Climate Action Tracker" (CAT) citato nel caso tedesco e in quello portoghese davanti alla Corte EDU) quale limite oggettivo alla discrezionalità decisionale e interpretativa delle autorità e dei privati⁸³ ha trovato, al momento, applicazione pratica solo nei casi Urgenda e Notre Affaire à Tous, essendo espressamente rigettata nel caso belga, e di fatto non utilizzata (bensì solo suggerita) in quello tedesco.

⁸³ Cfr. M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali*, cit., 1363 e Id., *Contenzioso climatico, illecito civile, termodinamica*, laCostituzione.info, 8 febbraio 2021, [www.lacostituzione.info/index.php/2021/02/08/contenzioso-climatico-illecito-civile-termodinamica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LaCostituzionePuntoInfo+\(La+Costituzione.info\)](http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/02/08/contenzioso-climatico-illecito-civile-termodinamica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LaCostituzionePuntoInfo+(La+Costituzione.info)).

L'altro elemento comune a entrambi i formanti (con la parziale eccezione del caso tedesco, che ruota principalmente attorno al parametro costituzionale) è il ruolo delle fonti internazionali, vincolanti e non, come fonte del *duty of care* dello Stato nei confronti dei cittadini.

Lo studio comparativo svolto ci ha condotto dunque alle seguenti conclusioni: 1) esiste a livello globale una giurisprudenza che ha affrontato il tema della responsabilità statale per il cambiamento climatico e la crisi ambientale, utilizzando argomenti più o meno espressamente ispirati a un approccio eco-sistemico; 2) gli avvocati-attivisti hanno costruito una rete di litigio strategico ambientale che opera a livello globale con una coerenza ed efficacia tale da poter essere considerata un vero e proprio formante; 3) la comparazione aiuta gli avvocati-attivisti a capire cosa serve per transitare dal vigente diritto ambientale a un "eco-sistema giuridico" fondato su un mandato ecologico, perché mostra i principali ostacoli alla circolazione degli argomenti e offre alcune prime soluzioni condivise verso un obiettivo che comincia oggi ad essere recepito anche dal formante giurisprudenziale. Resta dunque da vedere se e con che tempi l'eco di questo fenomeno di dialogo giudiziale e "pre-giudiziale" arriverà anche ai legislatori nazionali e ai negoziatori a livello internazionale, nonostante l'esito ancora una volta deludente della COP26 sul clima di Glasgow.

Silvia Bagni
Dipartimento di Scienze politiche e sociali
Università degli Studi di Bologna
silvia.bagni@unibo.it